

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018**  
**680/2018/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO REGISTRO DEGLI ALTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (ASDC).**  
**PROROGA DELLA DATA DI APPLICAZIONE DEL TESTO INTEGRATO SISTEMI DI**  
**DISTRIBUZIONE CHIUSI (TISDC) PER GLI ASDC**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1046<sup>a</sup> riunione del 18 dicembre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: Nota integrativa 22 gennaio 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10), e le relative Tabelle;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 582/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 613/2018/R/eel);
- le dichiarazioni inviate ai sensi del comma 9.2 del TISDC dai gestori di 55 sistemi elettrici esistenti al fine di richiedere l’inclusione nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC);
- le comunicazioni di preavviso di rigetto delle richieste di classificazione come ASDC inviate dalla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità in data 23 ottobre 2018 ad alcuni dei suddetti gestori con riferimento a 17 sistemi elettrici esistenti (di seguito: comunicazioni di preavviso di rigetto);
- le comunicazioni di risposta ad alcune delle predette comunicazioni di preavviso di rigetto inviate da alcuni gestori di sistemi elettrici esistenti;
- le ulteriori comunicazioni inviate dai gestori di sistemi elettrici esistenti che hanno presentato richiesta di inclusione nel Registro degli ASDC.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, stabilisce, tra l’altro, che l’Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;

- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- la legge 99/09 e il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, di attuazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 27, della medesima legge 99/09, hanno, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita per gli utenti connessi alle reti interne di utenza e alle altre reti private esistenti;
- successivamente, l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha attuato nell'ordinamento nazionale la disciplina sui cosiddetti Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC), di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”*;
- in particolare, il citato articolo 28 della direttiva 2009/72/CE prevede:
  - al paragrafo 1, che *“Gli Stati membri possono stabilire che le Autorità nazionali di regolamentazione o altre Autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:*
    - a) *per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure*
    - b) *il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.”*;
  - al paragrafo 4, che *“L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2”*;
- la Commissione Europea, con la Nota integrativa 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi in merito alla disciplina comunitaria relativa ai SDC. In tale nota, in particolare, la Commissione Europea evidenzia che:
  - i SDC, quanto alla natura dell'attività esercitata, sono sistemi di distribuzione realizzati all'interno di un sito geograficamente limitato;
  - i SDC possono essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento;
  - gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del

- sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile (la Commissione Europea al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica;
- il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE [*“per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati”*, NdR] attiene a configurazioni impiantistiche in cui vari soggetti condividono una rete che consente l'ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Simile fattispecie si rinviene comunemente in siti industriali in cui il calore prodotto da un sistema cogenerativo è utilizzato, per i rispettivi processi produttivi, dai diversi soggetti ivi presenti; il citato requisito si ritiene parimenti rispettato qualora i diversi soggetti presenti in sito necessitino di operare con standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche (ad esempio, con frequenza di rete diversa);
  - la legge 99/09 sembra non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia; analogamente, l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, che si limita a identificare i SDC soltanto con le reti private di cui alla legge 99/09, nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC, mentre la direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utente (RIU) e di altre reti private esistenti, con l'approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità:
  - con la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10, ha individuato il primo elenco di reti elettriche private qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU). Tale elenco nel corso degli anni ha subito più volte modifiche e integrazioni, ultime in ordine di tempo quelle apportate dalla deliberazione 426/2018/R/eel con cui l'Autorità ha pubblicato il Registro delle RIU attualmente vigente;
  - con il TISDC, ha completato il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
    - a) l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);

- b) rientrano fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 79/99;
  - c) rientrano fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
  - d) l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e ASDC, questi ultimi intesi come le reti, diverse dalle RIU, esistenti alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
  - e) siano istituiti presso l'Autorità il Registro delle RIU, recentemente aggiornato con la deliberazione 426/2018/R/eel, e il Registro degli ASDC;
  - f) i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
  - g) i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete avente la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- l'articolo 9, del TISDC, stabilisce che:
    - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, inviino all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete pubblica su cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributtrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete privata (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della rete privata che si ritiene sia classificabile tra gli ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
    - il mancato invio delle dichiarazioni di cui al precedente alinea, entro il 30 settembre 2018, comporti la decadenza del diritto all'inclusione del sistema nel

Registro degli ASDC. In tali casi i clienti finali e i produttori connessi al medesimo sistema devono diventare, direttamente ovvero indirettamente (tramite punti di connessione virtuali e relativi codici POD virtuali), utenti della rete pubblica con effetti dall'1 ottobre 2018, e dalla medesima data trovano applicazione i conguagli e le maggiorazioni previsti dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;

- nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di richiesta in data successiva al 30 settembre 2018;
  - i gestori degli ASDC comunichino all'Autorità le ulteriori modifiche eventualmente intercorse sulla propria rete nel periodo tra la data di invio della dichiarazione prevista dal comma 9.2 del TISDC e l'1 gennaio 2019 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni e i documenti previsti dall'Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel sui quali avessero effetto le modifiche intercorse;
  - entro il 31 dicembre 2018, i responsabili della gestione degli ASDC redigano, per ciascun sistema di cui siano gestori, una relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche della medesima rete;
  - Terna, a partire dall'1 gennaio 2019, pubblichi sul proprio sito internet, in apposite sezioni tra loro distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento e conservando l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, i Registri delle RIU e degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati sul sito di Terna;
  - fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC, a decorrere dall'1 gennaio 2019, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato *Settlement*, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche dell'ASDC;
  - il gestore di un SDC comunichi all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC dal Registro delle RIU e dal Registro degli ASDC;
- con la deliberazione 276/2017/R/eel è stato stabilito, tra l'altro, che:
    - le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento previste dal TISDC, nel caso di ASDC trovino applicazione a

decorrere dall'1 gennaio 2019, e che fino alla predetta data gli ASDC continuino a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel;

- i clienti finali "nascosti", intesi come clienti finali non connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica né già appartenenti a SDC o Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), siano tenuti ad auto-dichiararsi entro il 30 giugno 2018, richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente ovvero richiedendo all'Autorità l'inserimento del sistema di cui fanno parte nel Registro degli ASDC qualora il predetto sistema soddisfi i requisiti per essere annoverato fra gli ASDC;
- i clienti finali "nascosti" siano tenuti al pagamento della quota di oneri generali di sistema dovuti e non versati a decorrere dall'1 gennaio 2014 solo nei casi in cui, pur non avendo richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 530/2018/R/eel, l'Autorità ha pubblicato l'iniziale Registro degli ASDC:
  - a) accogliendo le richieste di inserimento nel predetto Registro presentate da 9 gestori di rete di sistemi elettrici esistenti;
  - b) accogliendo le richieste di non classificare come ASDC 6 reti private, presentate da relativi gestori di rete;
  - c) rinviando a successivo provvedimento le determinazioni in merito alla classificazione o meno come ASDC di 17 reti private, prevedendo altresì di inviare ai relativi gestori una comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza di inclusione nel Registro degli ASDC;
  - d) rinviando a successivo provvedimento le determinazioni in merito alle rimanenti 23 istanze di inclusione nel Registro degli ASDC, al fine di completare i necessari approfondimenti;
- con la deliberazione 613/2018/R/eel, l'Autorità ha aggiornato il Registro degli ASDC di cui alla deliberazione 530/2018/R/eel:
  - a) accogliendo ulteriori 6 richieste di inserimento nel predetto Registro tra le 55 presentate entro il 30 settembre 2018 (3 istanze relative a reti elettriche private per le quali erano state inizialmente inviate comunicazioni di preavviso di rigetto);
  - b) rigettando le richieste di inserimento nel predetto Registro relative a 9 distinte configurazioni elettriche private (tutte istanze relative a sistemi per i quali erano state inizialmente inviate comunicazioni di preavviso di rigetto);
  - c) rinviando a successivo provvedimento le determinazioni in merito alle 25 rimanenti istanze di inclusione nel Registro degli ASDC (5 istanze relative a sistemi per i quali erano state inizialmente inviate comunicazioni di preavviso di rigetto e per i quali i relativi gestori avevano preannunciato l'invio di

integrazioni o hanno inviato integrazioni ancora oggetto di valutazione; le rimanenti istanze relative a sistemi ricadenti nella casistica di cui alla lettera d) del precedente considerato).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in relazione ai 5 casi per i quali sono state inviate le comunicazioni di preavviso di rigetto dell'istanza di inclusione nel Registro degli ASDC e per i quali con la deliberazione 613/2018/R/eel l'Autorità non ne ha ancora determinato l'inclusione o meno nel medesimo Registro degli ASDC:
  - 4 gestori hanno inviato rilievi e/o integrazioni documentali finalizzati a confutare il preavviso di rigetto;
  - 1 gestore non ha inviato, né ha preannunciato l'invio, entro i termini previsti, di rilievi e/o integrazioni documentali finalizzati a confutare il preavviso di rigetto;
- dall'analisi dei rilievi e/o integrazioni documentali trasmesse dai gestori cui sono state inviate le comunicazioni di preavviso di rigetto è emerso che:
  - 4 reti rispettano i requisiti previsti per l'inclusione nel Registro degli ASDC;
  - la configurazione elettrica privata denominata "Condominio Residence Wave Village", gestita dal medesimo Condominio Residence Wave Village, sita nel Comune di Jesolo (VE) e per la quale non risulta essere stato richiesto a Terna, ai sensi del comma 17.4 del TISDC, il rilascio del codice distributore, non possiede i requisiti previsti dalla definizione di ASDC essendo costituito da sole unità di consumo domestiche;
- dalle ulteriori analisi effettuate e dagli ulteriori rilievi e/o integrazioni documentali trasmessi dai gestori di configurazioni elettriche private per le quali le precedenti deliberazioni 530/2018/R/eel e 613/2018/R/eel hanno rinviato a successivi approfondimenti è emerso che:
  - 4 reti private diverse da stazioni ferroviarie e porti rispettano i requisiti previsti per l'inclusione nel Registro degli ASDC;
  - 8 stazioni ferroviarie (Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Milano Centrale, Napoli Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia) rispettano i requisiti previsti per l'inclusione nel Registro degli ASDC;
  - per 5 stazioni ferroviarie (Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Roma Tiburtina, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova), il relativo gestore, Grandi Stazioni Rail S.p.a. (di seguito: Grandi Stazioni Rail), ha provveduto a evidenziare che alla data di entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel le predette stazioni si configuravano come un'unica unità di consumo;
- la società Port Utilities S.p.a. (di seguito: Port Utilities), in qualità di soggetto concessionario dell'attività di gestione dei servizi portuali, ivi inclusa la distribuzione di energia elettrica, all'interno dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha presentato, entro il 30 settembre 2018, istanza per l'inclusione delle reti



dei predetti porti nel Registro degli ASDC, evidenziando che tale richiesta era fatta a scopo cautelativo e che in ogni caso nutriva forti perplessità sull'applicazione della disciplina degli ASDC alle reti portuali. La società Port Utilities, infatti, ritiene che le attività da essa svolte nei porti, ivi inclusa l'attività di distribuzione di energia elettrica, siano da collocare nell'ambito dei servizi portuali di interesse generale e che i medesimi servizi portuali siano disciplinati dalle leggi speciali in materia portuale e non dalle norme generali comunitarie e nazionali inerenti ai mercati dell'energia elettrica;

- diversi gestori ovvero potenziali gestori di ASDC hanno richiesto di prorogare i termini per l'applicazione agli ASDC delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento previste dal TISDC, in quanto le attività propedeutiche alla sua applicazione non sono state ancora completate a causa delle difficoltà operative riscontrate dai predetti gestori, nonché, per alcuni di essi, del protrarsi dell'attività di qualifica a causa di dichiarazioni incomplete o poco chiare che hanno necessitato richieste di integrazioni con conseguente riduzione del periodo a disposizione dei medesimi per completare le attività presso Terna e il Sistema Informativo Integrato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel e già in precedenza aggiornata con la deliberazione 613/2018/R/eel, con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento includendo nel predetto Registro le reti private che, a seguito della conclusione delle analisi sulla documentazione presentata entro il 30 settembre 2018 e delle ulteriori integrazioni documentali, risultano conformi ai requisiti previsti dalla definizione di ASDC di cui al comma 1.1, lettera a), del TISDC;
- non accogliere la richiesta presentata dal Condominio Residence Wave Village e quindi non classificare come ASDC il relativo sistema elettrico privato in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, essa connette alla propria configurazione elettrica privata unità di consumo domestiche;
- non classificare come ASDC le configurazioni elettriche private delle stazioni di Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Roma Tiburtina, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova e gestite da Grandi Stazioni Rail essendo, alla data di entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel, costituite ciascuna da un'unica unità di consumo, accogliendo la richiesta formulata dal predetto gestore;
- rinviare a successivi provvedimenti le decisioni in merito alla ricomprensione nel Registro degli ASDC delle reti elettriche dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta al fine di effettuare approfondimenti;
- posticipare nel caso di ASDC l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento previste dal TISDC, dall'1 gennaio 2019 all'1 luglio 2019 accogliendo le richieste dei gestori;

- disporre che Terna e l'Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico), coordinandosi tra loro, aggiornino entro il 31 gennaio 2019, per quanto di rispettiva competenza, le scadenze per il completamento, da parte dei singoli gestori degli ASDC, delle attività finalizzate alla piena attuazione del TISDC agli ASDC a decorrere dal 1 luglio 2019;
- che la richiesta di inserimento nel Registro degli ASDC presentata dai gestori delle configurazioni private, per le casistiche in cui tale richiesta non venga accolta, possa essere intesa come auto-dichiarazione dei clienti finali "nascosti" ai fini del rispetto delle tempistiche previste dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel e che, pertanto, non trovi applicazione la maggiorazione del 30% delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui al punto 11, terzo alinea, della predetta deliberazione 276/2017/R/eel. Trova invece applicazione, sempre ai sensi del punto 11, terzo alinea, della predetta deliberazione 276/2017/R/eel, il solo conguaglio delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema non già versate nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e la data di connessione alla rete pubblica di ciascuna delle predette unità di consumo;
- dare mandato a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), in relazione agli utenti delle configurazioni private per le quali non è stata accolta la richiesta di inserimento nel Registro degli ASDC e in relazione al periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e la successiva data di connessione alla rete pubblica di ciascuno dei predetti utenti, di procedere al recupero degli importi relativi alla mancata applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema; e che, allo scopo, CSEA richieda ai gestori delle predette configurazioni private tutte le informazioni necessarie al calcolo degli importi da recuperare, utilizzando ai fini dell'applicazione delle componenti fisse i dati caratteristici del punto di connessione alla rete pubblica dell'utenza attualmente classificabile come cliente finale "nascosto"

## **DELIBERA**

1. di aggiornare il Registro degli ASDC, di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento includendo nel predetto Registro le reti private che, a seguito della conclusione delle analisi sulla documentazione presentata entro il 30 settembre 2018 e delle ulteriori integrazioni documentali, risultano conformi ai requisiti previsti dalla definizione di ASDC di cui al comma 1.1, lettera a), del TISDC;
2. di accogliere la richiesta presentata da Grandi Stazioni Rail di non classificare come ASDC le stazioni ferroviarie di Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Roma Tiburtina, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova identificate rispettivamente con i codici distributore 626, 627, 631, 633 e 635, in quanto costituite da una singola unità di consumo;

3. di non accogliere la richiesta presentata dal Condominio Residence Wave Village e quindi non classificare come ASDC il relativo sistema elettrico privato in quanto, come già rilevato nella relativa comunicazione di preavviso di rigetto, essa connette alla propria configurazione elettrica privata unità di consumo domestiche;
4. di rinviare a successivi provvedimenti le decisioni in merito alla ricomprensione nel Registro degli ASDC delle reti elettriche dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
5. di sostituire, al punto 7 della deliberazione 276/2017/R/eel, le parole “1 gennaio 2019” con le parole: “1 luglio 2019”;
6. di disporre che Terna e l’Acquirente Unico, coordinandosi tra loro, aggiornano entro il 31 gennaio 2019, per quanto di rispettiva competenza, le scadenze per il completamento, da parte dei singoli gestori degli ASDC, delle attività finalizzate alla piena attuazione del TISDC agli ASDC a decorrere dall’1 luglio 2019;
7. di dare mandato a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, in relazione agli utenti delle configurazioni private per le quali non è stata accolta la richiesta di inserimento nel Registro degli ASDC e in relazione al periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 e la successiva data di connessione alla rete pubblica di ciascuno dei predetti utenti, di procedere al recupero degli importi relativi alla mancata applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema; a tal fine CSEA richiede ai gestori delle predette configurazioni private tutte le informazioni necessarie al calcolo degli importi da recuperare, utilizzando ai fini dell’applicazione delle componenti fisse i dati caratteristici del punto di connessione alla rete pubblica dell’utenza attualmente classificabile come cliente finale “nascosto”;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché a Terna S.p.a., a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e all’Acquirente Unico S.p.a. per i seguiti di propria competenza;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*